Mozione n. 99

presentata in data 17 giugno 2021

ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, Cesetti, Vitri

Elica S.p.A. – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- negli ultimi anni la delocalizzazione delle imprese verso siti che garantiscono una fiscalità e costi del lavoro più vantaggiosi ha subito una accelerazione;
- che anche nella nostra regione tale fenomeno ha impoverito il sistema produttivo territoriale depauperandolo di risorse umane ed economiche;
- che la delocalizzazione non riguarda, paradossalmente, solo le imprese in difficoltà economica ma anche quelle che mirano ad un abbassamento dei costi del lavoro che, spesso, si traducono in un decremento dei livelli salariali e delle protezioni sociali dei lavoratori;
- che, da ultimo, Elica S.p.A. ha annunciato la propria volontà di delocalizzare in Polonia il 70% delle produzioni attualmente organizzate nelle Marche con conseguenze sociali drammatiche in un territorio già pesantemente colpito dalla crisi.

e che:

- la Legge 27 dicembre 2017. 205, art. 1 commi 61 e seguenti stabilisce che:
 - al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata;
 - la Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169:
 - la Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni;
 - le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

- per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 313 (legge di bilancio 2020) ha previsto, ai fini del rilancio e dell'attrattività delle imprese, la possibilità di istituire Zone logistiche semplificate rafforzate (ZLSR) nelle regioni del Nord Italia, unendo il vantaggio delle semplificazioni burocratiche già previste per le Zone logistiche semplificate (ZLS) con quello delle agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi delle Zone economiche speciali (ZES). La normativa consente alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti di Stato all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). In tal modo sostanzialmente sono equiparati i benefici e le caratteristiche della ZLS a quanto previsto per la ZES, istituita dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Considerato che:

- Attualmente sono previsti tre principali strumenti di intervento a sostegno delle attività d'impresa in ambito ZES e in particolare:
 - 1. Il Decreto legge 20 giugno 2017, n.91, ha esteso l'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in relazione agli investimenti specificamente effettuati nelle ZES, ed ha altresì previsto un innalzamento dell'ammontare massimo dell'investimento agevolabile pari a 50 milioni di Euro a prescindere dalla dimensione dell'impresa richiedente, purché la stessa si impegni a restare nella ZES per almeno 7 anni; inoltre, la legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la suddetta agevolazione. Come si vedrà più avanti nel dettaglio, attualmente tale misura è operativa soltanto nelle ZES Calabria, Campania, Interregionale Ionica e Interregionale Adriatica. Con il D.L. Semplificazione del 31 maggio 2021 (c.d. D.L. Brunetta) l'ammontare massimo per ciascun progetto è innalzato a 100 milioni di Euro e il credito d'imposta è esteso anche all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
 - 2. La Legge 12 del 2019 (c.d. D.L. Semplificazioni) prevede che nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali (ZFD) intercluse
 - 3. La Legge di Bilancio per il 2021, ha introdotto la riduzione del 50% l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES e per i sei periodi d'imposta successivi, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali a condizione che le imprese beneficiare: a) non siano in stato di liquidazione o scioglimento; b) mantengano la loro attività nella ZES per almeno dieci anni; c) conservino i posti di lavoro creati, nell'ambito dell'attività avviata nella ZES, per almeno dieci anni. Tale misura comincerà ad esplicare pienamente i suoi effetti a partire dal prossimo anno.

Considerato inoltre che:

- l'Art. 37 del c.d. D.L. Sostegni prevede, per quanto concerne il sostegno alle grandi imprese che:
 - 1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di Euro;
 - Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo;

Atteso che:

- la Zona Franca Interclusa permetterebbe:
 - di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere esenti da IVA e Dazi Doganali;
 - di favorire lo stoccaggio delle merci che potranno essere conservate dall'importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato;
 - di stimolare il fenomeno del ri-export attirando imprese che hanno quest'esigenza;
 - ad Ancona, ai territori localizzati nella ZLSR ed alle attività connesse ad essa di inserirsi nelle supply chain mondiali garantendo sia maggiori flussi in import di materie prime, semilavorati e componentistica, sia di esportare prodotti finiti soprattutto in territori Extra-UE diventando pivot di traffico di lunga gittata;
 - di dare impatto allo sviluppo del porto anche non andando di pari passo con l'evoluzione della ZLSR:

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale a:

proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di regione interessata, di istituire la Zona logistica semplificata rafforzata, che unisca il vantaggio delle semplificazioni burocratiche già previste per le Zone logistiche semplificate (ZLS) con quello delle agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi delle Zone economiche speciali (ZES), e che consentirebbe la creazione di una Zona franca doganale (ZFD) interclusa.